



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DECRETO n. 9286 dell 27/09/2018

Modifica della Strategia nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi, per il periodo 2018-2022, adottata con DM 29 agosto 2017, n. 4969.

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 992/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO, in particolare, l'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, che fa obbligo agli Stati membri di elaborare una Strategia Nazionale per i programmi operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo, attuati dalle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, comprendente anche la Disciplina ambientale per l'elaborazione dei capitoli d'oneri per le azioni ambientali, da sottoporre separatamente alla valutazione della Commissione europea;

VISTO il regolamento (UE) 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), il regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, il regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, il regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e il regolamento (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati ed integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2018/1145 della Commissione del 7 giugno 2018 che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 per quanto riguarda le organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli;

VISTI in particolare gli articoli 3 e 29 del regolamento delegato (UE) 2017/891, che consentono allo Stato membro di adottare norme complementari a quelle del regolamento stesso, per quanto riguarda il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni, nonché l'ammissibilità delle misure, delle azioni o delle spese nell'ambito dei programmi operativi;

VISTO, altresì, l'articolo 27 del regolamento delegato 2017/891, che stabilisce che la Strategia nazionale è elaborata prima della presentazione, in un dato anno, dei progetti dei programmi operativi;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione del 13 marzo 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati;



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

VISTO il regolamento di esecuzione 2018/1146 della Commissione del 7 giugno 2018 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, ed il regolamento (CE) n. 606/2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

VISTA la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'articolo 4, che consente di adottare con decreto ministeriale, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti a norme comunitarie di settore;

VISTO il decreto ministeriale 29 agosto 2017, n. 4969, con il quale è stata adottata la strategia nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi, nonché la Disciplina ambientale nazionale, in applicazione dell'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

RITENUTO necessario procedere ad un adeguamento della strategia di settore per consentire l'attuazione a livello nazionale delle nuove disposizioni comunitarie recate dai predetti regolamenti e permettere alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli di predisporre e presentare entro il 30 settembre 2018, i progetti dei programmi operativi decorrenti dal 1° gennaio 2019 o i progetti di modifica per gli anni successivi dei programmi operativi in corso, sulla base di una Strategia nazionale aggiornata;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 20 settembre 2018;

DECRETA

Art. 1

(Strategia nazionale)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 l'allegato al decreto ministeriale 29 agosto 2017, n. 4969, è sostituito dall'allegato al presente decreto.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Fatte salve le determinazioni da assumere ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

Art.3

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero.

Il presente decreto viene inviato all'Organo di controllo per gli adempimenti di competenza ed è altresì pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27/09/2018

f.to IL MINISTRO
Gian Marco Centinaio